

## PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

# Il Procedimento disciplinare nei confronti dei Magistrati, Misure cautelari e Sanzioni disciplinari

## Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la disciplina riguardante il Procedimento disciplinare nei confronti dei Magistrati, le Misure cautelari e le Sanzioni disciplinari, prevista dal D.Lgs. 109/2006.

In particolare, andremo ad approfondire:

- il Procedimento disciplinare
- le Misure cautelari
- le Sanzioni disciplinari

Bene, non ci resta che cominciare

## Il Procedimento disciplinare

Il D.Lgs. 109/2006 norma gli illeciti disciplinari dei Magistrati, prevedendone:

- sia la tipizzazione
- che le sanzioni conseguenti agli illeciti
- nonché la procedura per l'accertamento degli stessi e per l'applicazione delle relative sanzioni

La competenza disciplinare è affidata alla **Sezione disciplinare del C.S.M.** a norma **dell'art. 105 della Costituzione e dell'art. 4 della L. 195/1958**

I **promotori dell'azione disciplinare** sono, secondo l'art. 14 del decreto, il **Ministro della Giustizia** o il **Procuratore generale presso la Corte di cassazione**.

Il **Ministro della giustizia** ha **facoltà** di promuovere, entro **un anno** dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

Il **Procuratore generale presso la Corte di cassazione** ha **l'obbligo** di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

Si badi bene che nel corso delle indagini il Ministro della giustizia, nel caso di esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri **fatti**, ne fa **richiesta**, al **Procuratore generale**.

La facoltà di contestazione di fatti nuovi nel corso delle indagini è **propria anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione**, anche nel caso in cui l'azione sia stata promossa dal Ministro della giustizia.

**Chiunque può segnalare** ai titolari del potere di promozione dell'azione disciplinare fatti o condotte di rilievo disciplinare. Il **Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici** hanno l'**obbligo** di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I **presidenti di sezione e i presidenti di collegio, nonché i procuratori aggiunti, debbono** comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione, o del collegio, o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

L'**azione disciplinare deve essere promossa** entro **un anno** dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza:

- a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari
- di denuncia circostanziata
- di segnalazione del Ministro della giustizia

**Non può** comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono **decorsi dieci anni dal fatto**.

L'**inizio del procedimento è determinato** dalla **richiesta di indagini** del Ministro della giustizia al Procuratore generale o **dalla comunicazione** data da quest'ultimo al Consiglio superiore della Magistratura.

Dell'**inizio** del procedimento deve essere data comunicazione **entro trenta giorni all'incolpato**, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Analoga comunicazione deve essere fatta per le ulteriori contestazioni di fatti nuovi nel corso delle indagini.

L'incolpato, oltre che da solo, può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.

Gli **atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore** (se previsto) sono **nulli**. La nullità deve essere **eccepita a pena di decadenza** con atto scritto e motivato nel termine di **dieci giorni** dalla data in cui l'interessato **ha avuto conoscenza** del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della **comunicazione del decreto che fissa la discussione orale** davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

L'art. 16 del decreto disciplina **le indagini nel procedimento disciplinare e il potere di archiviazione**.

L'**attività di indagine** spetta al **Procuratore generale presso la Corte di cassazione o a un magistrato del suo ufficio**. Per l'attività di indagine **si osservano**, in quanto compatibili, **le norme del codice di procedura penale**, eccezion fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 133 del c.p.p. Durante tale fase il Procuratore può **acquisire atti coperti da segreto investigativo**.

Il Procuratore generale procede all'archiviazione qualora ritenga che:

- 1) il fatto addebitato non costituisca condotta disciplinarmente rilevante
- 2) formi oggetto di denuncia non circostanziata
- 3) non rientri in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto
- 4) dalle indagini il fatto risulti inesistente o non commesso

Con riferimento alle prime due ipotesi, si ricorda che **la denuncia è circostanziata** quando contiene **tutti gli elementi costitutivi** di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia **non costituisce** notizia di rilievo disciplinare. Mentre **l'illecito disciplinare** non è configurabile quando **il fatto è di scarsa rilevanza**.

Il **provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia**, il quale, entro **dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la **trasmissione** di copia degli atti e, nei **sessanta giorni** successivi alla **ricezione** degli stessi, può **richiedere** al presidente della sezione disciplinare **la fissazione dell'udienza** di discussione orale, **formulando l'incolpazione**.

Il **provvedimento di archiviazione acquista efficacia** solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso **senza** che il Ministro **abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale**.

**Se non dispone l'archiviazione, il Procuratore generale (art. 17 del decreto) può:**

- nel caso in cui ritenga che si debba escludere l'addebito, far richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere, dando comunicazione della richiesta al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto, nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione
- se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formulare l'incolpazione e chiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, dandone comunicazione, con invio di copia dell'atto, al Ministro della giustizia

**Il Ministro della giustizia, invece:**

- nel caso di richiesta di non luogo a procedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione
- nel caso di formulazione dell'incolpazione entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione

Sulla richiesta di **non luogo a procedere**, la sezione disciplinare decide in **camera di consiglio**. Se accoglie la richiesta, provvede **con ordinanza** di non luogo a procedere. Se, invece, rigetta la richiesta, il Procuratore generale **formula l'incolpazione** e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione **dell'udienza di discussione orale**.

Negli altri casi il presidente della sezione disciplinare fissa con decreto l'udienza di discussione orale. Il decreto è comunicato alle parti almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale. Il decreto è comunicato al ministro della giustizia solo nel caso abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione.

L'art. 18 del decreto regola **la discussione nel giudizio disciplinare, e cioè:**

- l'udienza di discussione è pubblica
- si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento
- la sezione disciplinare nel corso del dibattimento può assumere, anche di ufficio, tutte le prove che ritiene utili

La sezione disciplinare all'esito del giudizio decide **con sentenza**, irrogando **una sanzione disciplinare**, ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando **esclusa la sussistenza dell'addebito**. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro **trenta giorni** dalla deliberazione. La sentenza è comunicata al Ministro della giustizia, quando abbia promosso l'azione disciplinare o richiesto l'integrazione/modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.

Avverso la sentenza della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre **ricorso per cassazione**, nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale. Competenti a decidere sul ricorso sono le **Sezioni Unite civili**.

Infine, contro **le sentenze di condanna irrevocabili** è consentita la **revisione** quando:

- i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile, ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione
- sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito
- il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità, ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile

## Le Misure cautelari

Le Misure cautelari applicabili, disposte dalla sezione disciplinare su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel corso del procedimento disciplinare, sono:

- **il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato**, applicabile nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza
- **la sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio**, con la collocazione del magistrato fuori ruolo, quando il Magistrato sia sottoposto a procedimento penale e sia adottata nei suoi confronti una misura cautelare personale
- **la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio**, quando il Magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando gli siano contestati fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni

Le misure cautelari perdono efficacia in caso di proscioglimento o di condanna del magistrato a una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione disposta in via cautelare. Ad ogni modo la sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro **i provvedimenti in materia di sospensione, ricorso per cassazione**. Il ricorso **non ha effetto sospensivo** del provvedimento impugnato. Competenti a decidere sono le **Sezioni Unite civili**.

## Le Sanzioni disciplinari

Le Sanzioni disciplinari che possono essere irrogate all'esito del procedimento disciplinare, previste dall'art. 5 del decreto, sono:

- **l'ammonimento**, che è un richiamo all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso
- **la censura**, che è una dichiarazione formale di biasimo
- **la perdita di anzianità**, non inferiore a due mesi e non superiore a due anni
- **la temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo**, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni
- **la sospensione dalle funzioni**, che consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura



- **la rimozione**, che determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica

## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo parlato:

- del Procedimento disciplinare nei confronti dei Magistrati
- delle Misure cautelari
- e delle Sanzioni disciplinari

Grazie per l'attenzione!